

Alf. De C. C. C.

12 APR 1991

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE

40127 BOLOGNA, II
VIALE ALDO MORO, 38 - TEL. 283.111 - TELEX RER BO I 511461

10361

PROT. N. /4.2
RISPOSTA AL FOGLIO N.
DEL

OGGETTO:

- . Amministrazioni Provinciali
Assessorato Agricoltura
- . Comitato Circondariale
di Rimini
- . Comunità Montane
- . Organizzazioni regionali,
Cooperative, Professionali e
Sindacali
- . Servizi Provinciali
Agricoltura e Alimentazione
- . Servizi Provinciali Difesa del
Suolo, Risorse Idriche e
Forestali
- . Ministero Agricoltura e
Foreste
Gabinetto del Ministro
Ufficio Agroindustria
- . Assessorato Ambiente e
Difesa del Suolo
- . Assessorato Edilizia e
Urbanistica
- . Coordinamento regionale del
Corpo Forestale dello Stato
- . Azienda Regionale delle Foreste
- . Uffici Agricoli zionali

e, p.c.



Forest

L O R O S E D I

OGGETTO: Decreto Ministeriale n. 63 del 19 febbraio 1991. Disposizioni attuative del regolamento n. 1094/88 del Consiglio delle Comunità Europee, limitatamente al regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione di cui all'art. 2 del Regolamento C.E.E. n. 1272/88 della Commissione - Campagna 1990/91.

SI PREGA DI TRATTARE IN OGNI LETTERA UN SOLO ARGOMENTO E DI INDICARE NELLA RISPOSTA IL NUMERO DELLA PRESENTE

La domanda di impegno, in duplice copia, per ottenere i benefici di cui all'oggetto, deve essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 1991, alle Amministrazioni Provinciali o al Comitato Circondariale di Rimini o alle Comunità Montane, competenti per territorio.

Qualora la domanda sia inviata per posta, fa testo la data del timbro postale.

L'ammontare dell'aiuto è fissato, attribuendo all'ECU il valore di L. 1.761,45 con decreto in via di pubblicazione.

Si ricorda che l'aiuto è ridotto del 40% nei casi di cui alla lettera e) (creazione di pascoli destinati all'allevamento estensivo) e alla lettera f) (produzione di lenticchie, ceci e vecce) e del 33,33% alla lettera b) (utilizzo a scopi non agricoli).

I conduttori di terreni messi a riposo e messi a riposo con rotazione, per mantenerli in buone condizioni agronomiche devono osservare i seguenti adempimenti:

IN PIANURA:

- divieto di spandere rifiuti organici;
- divieto di impiego di presidi sanitari, salvo nelle zone dove l'impiego è reso obbligatorio dalla legge;
- obbligo di creare o mantenere un'adeguata copertura vegetale, in particolare per prevenire l'erosione e la lisciviazione dei nitrati, con la possibilità di lasciare la copertura in loco tutto l'anno oppure interrirla, mediante un'aratura leggera;
- obbligo di mantenere in efficienza la rete scolante permanente e di assicurare la sistemazione superficiale dei terreni.

IN COLLINA-MONTAGNA:

- divieto di spandere rifiuti organici;
- divieto di impiego di presidi sanitari, salvo nelle zone dove questo è reso obbligatorio dalla legge;
- obbligo di attuare sistemazioni provvisorie di scolo per evitare l'erosione ed il dissesto idrogeologico;
- obbligo di creare o mantenere un'adeguata copertura vegetale da controllare con sfalci o con triturazione, avendo cura di asportare l'erba sfalciata o triturata solo lungo le strade e lungo i confini dei boschi per una fascia di 10 metri.

Le operazioni di controllo della vegetazione devono essere effettuate con modalità e tempi che consentano la riproduzione della fauna selvatica.

In ambedue i casi, è richiesta la manutenzione degli eventuali filari di alberi e di siepi.

Sui terreni destinati alla creazione di pascoli da utilizzare per l'allevamento estensivo, si devono coltivare specie foraggere a scarsa produttività e pertanto fra quelle coltivate e adatte al territorio regionale si stabilisce l'elenco delle specie da escludere in quanto dotate di elevate rese produttive:

- . Medicago sativa (medica);
- . Festuca arundinacea (festuca);
- . Dactylis glomerata (erba mazzolina);
- . Lolium multiflorum (loiessa);
- . Phleum pratense (coda di topo);

Inoltre su questi terreni è fatto divieto di:

- irrigare;
- concimare;
- impiegare presidi sanitari, salvo nelle zone dove l'impiego è reso obbligatorio dalla legge;
- superare il carico di un capo grosso di bestiame per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda;
- effettuare più di uno sfalcio delle foraggere coltivate sui terreni ritirati dalla produzione per produrre fieno da utilizzare per alimentare il bestiame dell'azienda.

Per quanto riguarda le utilizzazioni per scopi non agricoli si elencano quelle ammissibili:

- realizzazione di campi da golf;
- realizzazione di campi di vacanza (campeggi);
- aree da adibire ad attività ippico-sportive;
- aree da assegnare ad attività ricreative (attrezzate di scivoli, altalene, ecc.);
- impianto di acquicoltura per pesca sportiva;
- aree protette per l'osservazione e lo studio della fauna selvatica;
- altri tipi di utilizzazione compatibili con le finalità di cui al D.M. 63/91.

Le superfici dei terreni destinati ad imboschimento godono degli aiuti e dei premi degli artt. 20 e 20 bis del Regolamento 797/85, qualora risultino incluse nelle "aree preferenziali" di cui all'art. 7, paragrafo 3 del D.M. 63/91, approvate nelle diverse tipologie dai competenti Enti territoriali; si ribadisce che gli aiuti previsti dal D.M. n. 63/91 non sono cumulabili alle provvidenze della legge reg. n. 30/81, art. 4 e 5 e a quelle contemplate in altri regolamenti comunitari e nazionali.

Gli uffici devono provvedere ad inviare ai richiedenti, in caso di esito negativo dell'istruttoria delle domande inerenti il ritiro dei seminativi dalla produzione, la comunicazione del risultato dell'istruttoria entro 90 giorni

dal termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande.

Inoltre coloro ai quali è stato comunicato un diniego, possono presentare un ricorso avverso al provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera di comunicazione, come previsto dalle circolari ministeriali n. 23868 del 20/7/1990 e n. 239 del 14 maggio 1990.

Per soddisfare agli adempimenti di carattere forestale, per gli impianti di essenze arboree, si riportano gli allegati:

- n. 1 - richiesta di autorizzazione all'idoneità all'impianto;
- n. 2 - verbale di autorizzazione all'idoneità all'impianto;
- n. 3 - verbale di verifica dell'impianto di imboscamento;
- n. 4 - piano di coltura e di conservazione.

Per gli imboscamenti in aree esterne a quelle preferenziali, si devono attuare gli adempimenti di cui agli allegati n. 1, n. 2 e n. 3.

Per quanto non previsto nella presente circolare, si invia al D.M. n. 63/91.

Distinti saluti.

L'ASSESSORE
(A. Mini)



Allegati n. 4.

GD/gc